



Comune di
Riva San Vitale

**Municipio
del Comune di Riva San Vitale**

Piazza Grande 6 – C.P. 103
CH-6826 Riva San Vitale

Gentile signora
Lara Bergliaffa
Brevi mano

Telefono

+41 91 648 13 06

info@rivasanvitale.ch
www.rivasanvitale.ch

Riva San Vitale, 13 giugno 2022
1/CC/rispint-12_2022 - RM 31.05.2022
Ns. rif. Lorenza Capponi

Interpellanza 16 maggio 2022: Convenzione con la Parrocchia

Gentile signora Bergliaffa,

il Municipio ha preso atto dell'interpellanza citata in oggetto nella quale viene sollevata la richiesta di stipulare una convenzione tra Comune e Parrocchia in merito al versamento di un contributo annuale.

Premessa

La Legge sulla libertà della Chiesa cattolica del 16.12.2002 e relativo Regolamento d'applicazione, regolano i rapporti tra la Diocesi, le Parrocchie e altre istituzioni o Enti ecclesiastici eretti dall'Ordinario, Vescovo di Lugano (art. 1 cpv. 2). Questa Legge ne stabilisce pure il funzionamento quale ente di diritto pubblico (art. 8) designando le competenze dell'Assemblea parrocchiale (legislativo) e del Consiglio parrocchiale (esecutivo).

Il Comune è solo indirettamente legato a questa Legge che viene citato negli articoli indicati di seguito:

- *art. 17 cpv. 4 Legge* prevede la possibilità per il Municipio, laddove c'è la consuetudine, rispettivamente quando il Comune versa la congrua o un altro contributo alla Parrocchia, di designare un suo rappresentante in seno al Consiglio parrocchiale;
- *art. 20 Legge* le modalità di finanziamento della Parrocchia tramite sussidi e contributi di Enti pubblici nonché le partecipazioni del Comune sotto qualsiasi forma derivanti da convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari;
- *art. 24 cpv. 2 Legge* che stabilisce che entro 5 anni dall'entrata in vigore della Legge del 16.12.2002 le convenzioni, le consuetudini e ogni altra forma contrattuale esistente fra la Parrocchia e il Comune devono essere adeguate.

L'applicazione di questa norma transitoria (art. 24 cpv. 2) citata anche nell'interpellanza, viene esplicitata nel Messaggio del Consiglio di Stato del 18.09.2001 n. 5159 che ne chiarisce l'applicazione e precisamente:

Per la retribuzione del Parroco la Parrocchia deve tenere conto delle disposizioni dell'Ordinario. Ciò corrisponde alla volontà del legislatore di rendere più trasparente la gestione patrimoniale (si veda ad esempio l'art. 6 cpv. 2) e di affrancare il Comune parrocchiale dal legame politico-finanziario con il Comune politico, così da poter realizzare il principio della libera organizzazione della Chiesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione cantonale.

Ci si rende conto che tale cambiamento non sarà né semplice né immediato, essendo in molti casi i rapporti Parrocchia-Comune complessi e sorretti da consuetudine. Occorrerà pertanto operare nel termine stabilito dall'art. 24, in modo da assicurare alle Parrocchie l'indispensabile e vitale contributo finanziario.

Eros Ratti nel volume V dedicato alla Parrocchia alla pag. 297 si esprime sul significato delle convenzioni e delle consuetudini.

In particolare **sulle consuetudini** indica come questi siano da considerarsi accordi taciti "tesi a perpetuare, confermare o disciplinare il sostegno e la partecipazione della comunità locale ai bisogni del culto. "

La convenzione (pag. 299) "è un accordo scritto mediante il quale si provvede a disciplinare una determinata prestazione o un uso di cose o anche attività o servizi di carattere pubblico interessanti congiuntamente, due parti; (...)".

Per diritto consuetudinario (assai noto nella giurisprudenza), si intende il diritto vincolante, tramandato oralmente, formatosi con la tradizione e la pratica nell'ambito di una comunità .

Questo si contrappone al diritto scritto, statuito da un'autorità attraverso una procedura formale (Leggi). In ambito giuridico, il diritto consuetudinario comprende norme divenute vincolanti non grazie all'emanazione formale da parte del legislatore, ma in seguito alla lunga applicazione pratica di principi radicati nel senso comune della giustizia.

La regolamentazione del contributo attraverso una convenzione è scaturita da una risposta data in Consiglio comunale in data 20 gennaio 2021 in occasione della trattazione del Preventivo 2021.

Tuttavia la questione è stata da questo Municipio maggiormente approfondita tenendo conto dei reali rapporti tra il Comune di Riva San Vitale e la Parrocchia dove non vi sono stati negli anni attriti o problematiche tali da mettere in pericolo il contributo versato ormai da decenni.

Risposta all'interpellanza 16 maggio 2022

Stando all'applicazione del diritto e della giurisprudenza non appare, né d'obbligo né necessario, modificare la prassi fino ad oggi utilizzata.

Tuttavia l'Esecutivo nel 2021, a seguito di quanto indicato nel messaggio relativo ai Preventivi 2021, aveva dato garanzia a coloro che avevano sollecitato questo tema che si sarebbe entrati nel merito della stesura di un accordo convenzionale.

Pertanto verranno presi i contatti con la Parrocchia per la stesura di un documento che stabilisca gli scopi e i termini del versamento annuale.

Ciò valutando le migliori forme di regolamentazione del contributo che dovrà essere finalizzato al mantenimento della consuetudine in vigore assicurando altresì alla Parrocchia l'indispensabile e vitale sostentamento economico a cui potrebbero essere aggiunti anche i criteri per la conservazione del patrimonio storico e culturale.

Nel frattempo si ritiene che il contributo inserito annualmente a preventivo possa considerarsi una base legale sufficiente a tutela dell'uso dei soldi pubblici.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Antonio Guidali

La Segretaria:

Lorenza Capponi